

Bruxelles, 6 novembre 2018
(OR. en)

13855/18
ADD 1

CLIMA 198
ENV 715
ENER 358
TRANS 501
IND 319
COMPET 733
MI 792
ECOFIN 1009
DELECT 145

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	30 ottobre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2018) 7019 final - Annex
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE)/... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 per quanto riguarda la messa all'asta di 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato a favore del fondo per l'innovazione, e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dalla Germania

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 7019 final - Annex.

All.: C(2018) 7019 final - Annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.10.2018
C(2018) 7019 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE

che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 per quanto riguarda la messa all'asta di 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato a favore del fondo per l'innovazione, e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dalla Germania

ALLEGATO

All'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010 è aggiunta la seguente parte 5:

"Piattaforme d'asta designate dalla Germania

5	Piattaforma	European Energy Exchange AG (EEX)
	Base giuridica	Articolo 30, paragrafo 1
	Periodo di vigenza della designazione	Da non prima del DATA [OP: inserire la data successiva al giorno della pubblicazione del presente regolamento nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>] per un periodo massimo di cinque anni fino al DATA [OP: inserire la data calcolando cinque anni da quella di pubblicazione del presente regolamento nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>], fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, secondo comma.
	Condizioni	L'ammissione alle aste non dipende dall'adesione o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato da EEX o da qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da EEX o da terzi.
	Obblighi	1. Entro due mesi dal DATA[OP: inserire la data successiva al giorno della pubblicazione del presente regolamento nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>] EEX presenta alla Germania la propria strategia di uscita. La strategia di uscita non pregiudica gli obblighi di EEX stabiliti nel contratto concluso con la Commissione e gli Stati membri in applicazione dell'articolo 26 e i diritti della Commissione e degli Stati membri in questione ai sensi di tale contratto. 2. La Germania notifica alla Commissione qualsiasi modifica sostanziale dei rapporti contrattuali con EEX notificati alla Commissione il 12 aprile 2018."